



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DIVORZILE.

R.G. N. 16886/2021

Ud. 27/10/2023 - CC

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 16886/2021

promosso da

DA , elettivamente domiciliata in Roma, via Capranica 4, presso lo studio dell'avv. Rosa Alfano, rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Caponigro in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ML , elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi 8, presso lo studio dell'avv. Donato De Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Lucia Mannara, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. cronol. 649/2021 della Corte di appello di Salerno, pubblicato il 04/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Salerno, accogliendo in parte il reclamo proposto da ML , avverso il decreto del Tribunale ex



art. 9 l. n. 898 del 1970, revocava l'assegno divorzile attribuito in sede di divorzio a DA , confermando le statuizioni adottate con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2955/2017, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 2004, alle condizioni concordate dalle parti nel proporre domanda congiunta ex art. 4, comma 16, l. n. 898 del 1970.

In particolare la Corte d'appello riteneva provata la relazione *more uxorio* della D , che imponeva la revoca dell'assegno.

Avverso tale pronuncia DA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L'intimato si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre che dell'art. 5, comma 6 e 10 l. n. 898 del 1970 (Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), in ragione della ritenuta assenza o apparenza, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza *more uxorio* tra l'ex moglie e MA , senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche delle diverse conclusioni, e operando un mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza della "famiglia di fatto".

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., anche in riferimento all'art. 2 Cost., per avere la Corte territoriale errato nel richiamare la fattispecie giuridica della famiglia di fatto, riportando erroneamente la giurisprudenza di questa Corte sul tema e



ritenendo che i presupposti fattuali accertati dai **Giudici di merito** fossero sufficienti ad integrare le connotazioni di **stabilità e continuità** caratterizzanti tale fattispecie, senza considerare le risultanze probatorie e soprattutto la testimonianza dei signori MA e DG, che avevano dimostrato come evidentemente non vi era una relazione sentimentale tra DA e MA e, soprattutto, come il loro legame di amicizia non era in ogni caso caratterizzato dalla stabilità/pluriennalità della convivenza, dalla ufficialità e dalla comunione materiale e spirituale che, invece, connotano la "famiglia di fatto".

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'artt. 111, comma 7, Cost., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e agli artt. 5, comma 10, l. n. 898 del 1970, e 2, 3, 29 e 30 Cost., per avere la Corte di merito revocato automaticamente l'assegno di divorzio alla luce di una nuova convivenza di fatto, senza aver effettuato un accertamento pieno sulla stabilità e sulla durata della nuova formazione sociale, nonché sull'incidenza di quest'ultima sulla situazione patrimoniale della beneficiaria dell'assegno. È anche contestato il principio in virtù del quale, in presenza di una nuova convivenza di fatto, un assegno divorzile già assegnato all'ex coniuge si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, prescindendo dal vaglio delle finalità proprie dell'assegno.

2. Nella memoria difensiva la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità, nullità e inesistenza del controricorso per due ordini di ragioni.

In primo luogo ha dedotto che il mandato alle liti conferito dal controricorrente ai propri difensori, avvocati Mannara Lucia e De Stefano Donato, è stato rilasciato congiuntamente, tant'è che gli stessi effettivamente hanno sottoscritto il ricorso e l'autentica della firma apposta in calce al mandato alle liti, ma l'avv. Mannara Lucia



non era iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con violazione degli artt. 83 e 365 c.p.c. e la conseguenziale nullità/inammissibilità del controricorso, che deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione, senza che abbia rilievo il fatto che vi sia stato un mandato congiunto e che l'altro difensore, l'avv. De Stefano Donato, sia invece abilitato alle giurisdizioni superiori.

In secondo luogo, la ricorrente ha eccepito che il mandato allegato al controricorso, notificato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata è privo dell'attestazione/asseverazione di conformità prevista dalla l. n. 53 del 1994, con conseguente inammissibilità del controricorso per mancanza di valida e tempestiva procura, non colmata con il deposito in originale analogico della procura stessa.

Si tratta di eccezioni che attengono a vizi rilevabili d'ufficio, quale causa di inammissibilità del controricorso, sicché devono essere in questa sede esaminate (cfr., Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020).

3. La prima delle eccezioni appena richiamate è senza dubbio infondata.

Questa Corte ha da tempo precisato che, in caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (Cass., Sez. 2, n. 7697/2007).

Inoltre, anche se il mandato è conferito congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di



conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo comunque l'atto sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 15478/2008).

Nel caso di specie, la procura speciale alle liti non contiene alcuna specificazione in ordine al conferimento di poteri congiunti ai due difensori nominati, leggendosi quanto segue: «...vi conferisco la più ampia procura speciale a rappresentarlo e difenderlo, con ogni facoltà di legge, nel presente grado avanti alla Corte di Cassazione, autorizzandovi, espressamente, in caso di condanna alle spese di controparte ad inviare precetto. Vi autorizzo a farvi sostituire da altri avvocati, prestando il consenso ed autorizzando, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili in conformità alla legge 196/03 e succ. modd. sulla privacy, avendo preso conoscenza dei propri diritti.»

Deve pertanto ritenersi che il conferimento del mandato ad almeno un avvocato cassazionista, che ha autenticato la procura e sottoscritto il controricorso, rende ammissibile lo stesso.

4. L'ulteriore eccezione è invece fondata.

Nella fattispecie si tratta di procura speciale alle liti in origine analogica, dalla quale è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente dagli avvocati, notificata via PEC insieme al controricorso nativo digitale.

La notificazione del controricorso, unitamente alla menzionata procura, non risulta munita della certificazione di conformità richiesta dall'art. 3 *bis*, commi 2 e 5, l. n. 53 del 1994 e, poi, la stessa procura risulta depositata con modalità telematica, sempre senza alcuna attestazione di conformità (v. procura speciale e relazione di notificazione a mezzo PEC del controricorrente in atti).



Con orientamento condiviso da questo Collegio, Cass., Sez. 1, n. 6318/2023, ha di recente affermato che, in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 *undecies* d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 3 bis l. n. 53 del 1994, verificandosi altrimenti un vizio della procura che comporta l'inammissibilità del ricorso (o del controricorso) cui accede (Cass., Sez. 1, n. 6318/2023).

Si deve precisare che le Sezioni Unite hanno esaminato la questione della mancanza dell'attestazione di conformità della copia digitale della procura alle liti in origine analogica, riferita però al deposito cartaceo del ricorso — essendo quello telematico divenuto possibile solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. in l. n. 77 del 2020, e poi obbligatorio per effetto dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. — ritenendo che la mancanza della menzionata attestazione, riferita alla procura alle liti, notificata unitamente al ricorso per cassazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3 *bis* l. n. 53 del 1994, non comportasse l'inammissibilità del ricorso, potendo essere sanata dal deposito cartaceo del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione in origine mancante (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020). Tuttavia, come evidenziato da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318/2023, ciò non è possibile, quando viene operato il deposito telematico, poiché la procura speciale non viene depositata nel formato analogico originale, ma in copia digitale, e la mancanza dell'attestazione di conformità, in contrasto anche con il disposto dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179 del 2012, costituisce un vizio della stessa che determina



l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318 del 02/03/2023).

5. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi il dedotto vizio di motivazione della sentenza, risultando entrambi inammissibili.

5.1. Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012) non consente più l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «*per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*», ma soltanto «*per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*».

La riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014; conf. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 7090/2022).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e



direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).

In particolare, questa Corte ha precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Secondo la medesima Corte, inoltre, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021).

Il giudice deve, infatti, dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulata, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, n. 14762/2019).



5.2. Nella specie, dalla semplice lettura del decreto si evince, invece, l'esistenza e la comprensibilità della statuizione impugnata.

In particolare, il giudice del reclamo ha rilevato che la D non aveva mai negato il rapporto affettivo con MA, contestando unicamente l'effettiva e duratura coabitazione e l'incidenza di detto rapporto sulla sua capacità economico patrimoniale. Tuttavia, secondo il menzionato giudice, la prova testimoniale aveva dimostrato l'elemento della convivenza, poiché il teste escusso, con i suoi appostamenti serali e di mattino presto, aveva direttamente constatato il permanere notturno del M presso l'abitazione della resistente e non ha ritenuto verosimile la motivazione addotta dallo stesso M per giustificare gli accompagnamenti da lui effettuati del figlio minore degli ex coniugi. Proprio l'inconsistenza di tali motivazioni e i tentativi di negare fatti dimostrati dagli elementi in atti (compresa la ricezione da parte del M del plico inviato dal M) deponevano, per la Corte territoriale, in favore della menzionata relazione *more uxorio*. La non contestata esistenza dell'elemento affettivo della relazione, unitamente alla coabitazione emersa in corso di causa e al coinvolgimento del M nei rapporti con il figlio degli ex coniugi, hanno indotto la Corte a ritenere che la relazione tra i due avesse assunto i connotati della stabilità e del coinvolgimento personale, idonei a determinare il superamento del precedente schema familiare e a giustificare la irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno. La Corte d'appello ha anche aggiunto che, nella specie, non si poneva il problema di valutare la persistenza dei presupposti per mantenere l'assegno in base al criterio perequativo-compensativo, poiché tale aspetto non era stato evidenziato dalla reclamata, né la stessa aveva adempiuto all'onere probatorio a esso relativo (p. 3-4 del decreto impugnato).

A ben vedere, le critiche mosse dalla ricorrente si risolvono in contestazioni delle valutazioni esternate nella decisione impugnata,



le quali, riguardando il giudizio in fatto, non sono suscettibili di essere esaminate in sede di legittimità

6. Anche il terzo motivo è inammissibile, tenuto conto che la parte non ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rappresentato che la ricorrente non aveva esposto i presupposti per valutare l'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo, né ha dedotto, nell'illustrare il motivo di ricorso per cassazione, di avere operato tali allegazioni nei gradi di merito, così operando una censura che non coglie la *ratio decidendi* con critiche peraltro generiche e non rapportate al caso di specie, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

7. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile sia il ricorso che il controricorso.

8. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto dell'inammissibilità del controricorso.

9. In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

10. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto;



dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

CASSAZIONE.NET

